

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

(Adottato con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 12 del 18 luglio 2023)

INDICE

- ART. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
- ART. 4 - MODALITA' DI RECLUTAMENTO
- ART. 5 - ACCESSO ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
- ART. 6 - TIPOLOGIA DI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI DI VALUTAZIONE
- ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
- ART. 8 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE
- ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- ART. 10 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
- ART. 11 - MODALITA' DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
- ART. 12 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
- ART. 13 - CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE
- ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive per il reclutamento del personale docente, alle quali si attiene APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, di seguito APF Valtellina, secondo i principi, di cui all'art. 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. Nel presente Regolamento vengono stabilite le modalità generali di reclutamento, con successiva stipula di un Contratto di Lavoro Individuale, a tempo determinato o indeterminato, cui APF Valtellina si attiene nella ricerca, selezione e inserimento di tale personale, nel rispetto della normativa vigente in materia e del proprio Statuto.

2. APF Valtellina garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, appartenenza etnica, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, orientamenti sessuali, condizioni personali e sociali. APF Valtellina adotta, altresì, procedure improntate a criteri di trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase dell'attività di reclutamento, il pieno rispetto dei principi e delle regole generali contenute nel presente Regolamento, nonché tese a dare adeguata evidenza ai criteri e alle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire per l'accesso all'impiego.

3. Nel reclutamento del proprio personale docente, APF Valtellina garantisce:

- imparzialità, grazie a una adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento della stessa;
- tempestività;
- verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in maniera oggettiva e trasparente;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

APF Valtellina
azienda di promozione e formazione

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 - 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 03421590182

info@apfvaltellina.it - www.apfvaltellina.it

- attenta valutazione delle candidature, realizzata attraverso la nomina di una apposita e competente Commissione di Valutazione.

4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili e quelle vincolate in base a norme di legge speciale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento, per "reclutamento del personale" si intende la sottoscrizione, da parte di APF Valtellina, di Contratti di Lavoro Individuali, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, di durata pari o superiore a sei mesi.

2. Per le assunzioni a tempo determinato legate a esigenze straordinarie e/o stagionali, comunque di durata inferiore a sei mesi, APF Valtellina, anche tenendo conto dell'urgenza, può utilizzare altre tipologie contrattuali nelle forme consentite dalla normativa nazionale vigente, nonché collaborazioni a Partita I.V.A. con soggetti idonei.

3. APF Valtellina, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e della Disciplina contrattuale vigente tempo per tempo, potrà avvalersi anche delle forme flessibili di assunzione e di impiego previste dal Codice civile. A tali forme flessibili di assunzione e di impiego si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente disciplina.

ART. 3 - IMPARZIALITA' E NON DISCRIMINAZIONE

Le procedure di reclutamento del personale docente garantiscono, senza discriminazione alcuna per genere, nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale, l'accessibilità all'impiego, la trasparenza e l'imparzialità delle valutazioni, la competenza dei soggetti esaminatori, nonché il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche e integrazioni ("Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna"), e della disciplina prevista in materia di utilizzo e trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).

ART. 4 - MODALITA' DI RECLUTAMENTO

1. Ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva la "Relazione sulle Variazioni del Personale", redatta dal Direttore, che individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale, sulla base della dotazione organica e dei servizi erogati o da erogare, in considerazione del mantenimento dell'equilibrio economico e del raggiungimento degli Obiettivi aziendali prefissati. In tale Relazione sono, tra l'altro, specificati gli elementi di pianificazione dell'Organico dei Docenti, unitamente alla consistenza e ai profili delle assunzioni programmate e degli eventuali contratti di collaborazione e consulenza.

2. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, il reclutamento e l'assunzione del personale docente, anche di quello a tempo parziale, si effettua attraverso le seguenti procedure:

- a) pubblicazione all'Albo delle Sedi di Sondrio e Sondalo, nonché sul Sito Web della APF Valtellina di specifici Avvisi di Selezione Pubblica per la costituzione di Graduatorie di soggetti idonei all'eventuale assunzione per determinati profili professionali. Di norma questa modalità viene utilizzata per la composizione degli Organici a tempo determinato di APF Valtellina entro l'avvio dell'anno formativo e/o per le assunzioni a tempo indeterminato;
- b) reclutamento, tramite specifico Avviso di Selezione Pubblica di Consulenti e Collaboratori, come più avanti esplicitato. Tale modalità può essere utilizzata per l'inserimento, a tempo determinato, di profili specifici e urgenti (Es.: docente madrelingua) oppure qualora le Graduatorie formate utilizzando la procedura di cui al Punto 1) risultino esaurite o non sufficienti a garantire la copertura dell'Organico;
- c) qualora anche la procedura di cui al Punto 2) non consenta di reperire il personale necessario, si potranno utilizzare Graduatorie Concorsuali Pubbliche in corso di validità per profili professionali analoghi a quelli ricercati.

3. Per quanto riguarda i Consulenti e i Collaboratori, quando non si tratti di profili/servizi specifici a elevata professionalità (Es.: consulenze legali), APF Valtellina può procedere al loro eventuale reclutamento mediante uno specifico Avviso di Selezione Pubblica, valido per l'anno formativo in corso. Tale Avviso, oltre a indicare i profili professionali di interesse, definisce i Requisiti Generali e Specifici che i Candidati devono possedere, le Modalità e i Termini di presentazione della Domanda, la Documentazione richiesta e le modalità di Selezione. Tramite tale Avviso, APF Valtellina potrà, quindi, costituire un Elenco di soggetti esterni idonei e qualificati, cui attingere per soddisfare le proprie esigenze didattiche, conferendo gli incarichi sia in relazione a Progetti, Servizi e Corsi, sia per lo svolgimento delle proprie attività in ambito formativo e professionale.

4. APF Valtellina si riserva la facoltà di verificare, prima della pubblicazione degli Avvisi di Selezione Pubblica di cui al comma 2 del presente articolo, la presenza, nel proprio Organico, di personale assunto a tempo determinato, in possesso dei requisiti per l'eventuale stabilizzazione, nel rispetto della normativa civilistica e contrattuale vigente al momento. In tal caso, il reclutamento delle risorse umane necessarie non sarà oggetto dell'Avviso di Selezione, in quanto le stesse, già potenzialmente in Organico, potranno essere utilizzate, qualora disponibili, garantendo, in tal modo, anche la continuità didattica.

5. APF Valtellina si riserva, altresì, la facoltà di attingere alle eventuali Graduatorie in corso di validità, costituite da soggetti che abbiano presentato Domanda di Messa a Disposizione, qualora sia necessario garantire in tempi brevi la continuità didattica, sempre nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

6. I requisiti per l'accesso alla selezione da parte della Commissione di Valutazione, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata da APF Valtellina per il reclutamento del proprio personale docente, sono i medesimi e trovano esplicitazione nel successivo articolo 5.

ART. 5 - ACCESSO ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO

1. Possono accedere alla selezione i soggetti che possiedono i seguenti Requisiti Minimi Generali:

- a) possesso dei titoli e della comprovata esperienza professionale correlata al contenuto della prestazione richiesta;

APF Valtellina
azienda di promozione e formazione

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 - 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 03421590182

info@apfvaltellina.it - www.apfvaltellina.it

- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, si dovrà dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Si dovrà, altresì, specificare se il Titolo di Studio, qualora conseguito all'Estero, sia stato riconosciuto equipollente al Titolo di Studio italiano;
- c) godimento dei diritti politici e civili;
- d) inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e, comunque, incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) non essere stati interdetti o destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
- f) non avere svolto alcun tipo di incarico professionale e non avere intrapreso alcuna attività economica per conto di Pubbliche Amministrazioni coinvolte in rapporti contrattuali, in procedimenti amministrativi o giudiziari, comportanti vantaggi per APF Valtellina, negli ultimi 12 mesi, in osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- g) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione;
- h) consenso, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali;
- i) ulteriori requisiti minimi previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

2. APF Valtellina è Ente Accreditato dalla Regione Lombardia per i Servizi di Formazione e per i Servizi al Lavoro, che prevede, tra l'altro, in relazione a ciascuna figura da reclutare, il possesso dei Requisiti Minimi Specifici, tra di loro alternativi, di cui al Decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022 della Regione Lombardia - Sezione A -, in attuazione della D.G.R. 18 luglio 2022, n. 6696. Presso APF Valtellina è, inoltre, possibile la frequenza del Corso Annuale per l'accesso all'Esame di Stato per "Tecnico dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. Indirizzo Enogastronomia e Sala e Vendita", ex art. 15, comma 6, del Decreto Legislativo n. 226/2005, Allegato A, di cui all'Intesa siglata in C.U. il 16 dicembre 2012, recepita con D.M. del 18 gennaio 2011, Corso per il quale è previsto il possesso della idoneità all'insegnamento per il V° Anno.

3. La partecipazione al reclutamento comporta la esplicita e incondizionata accettazione delle norme di cui al presente Regolamento e di quelle relative ai Codici e ai Regolamenti vigenti presso APF Valtellina, nonché l'accettazione allo svolgimento delle ore di docenza assegnate sia presso la Sede di Sondrio che presso la Sede di Sondalo.

4. I Requisiti prescritti, siano essi Generali o Specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'Avviso di Selezione per la presentazione della Domanda di Candidatura, nonché al momento dell'assunzione.

5. Il difetto dei Requisiti prescritti nell'Avviso di Selezione comporta, da parte di APF Valtellina, il diniego alla sottoscrizione del Contratto di Lavoro Individuale.

6. Indipendentemente dai documenti presentati, APF Valtellina si riserva la facoltà di accertare il possesso di tutti i Requisiti richiesti.

ART. 6 TIPOLOGIE DI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI DI VALUTAZIONE

1. I Titoli in base ai quali è effettuata la selezione sono i seguenti:

- Titoli di Studio
- Titoli di Esperienza Professionale

2. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei Titoli è così suddiviso:

- Titoli di Studio: fino a un massimo di 40 punti per le Discipline Teoriche e di 20 punti per le Discipline Tecnico-Professionali
- Titoli di Esperienza Professionale: fino a un massimo di 40 punti per le Discipline Teoriche e per le Discipline Tecnico-Professionali.

ART. 7 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

I punti disponibili per i Titoli di Studio sono attribuiti in funzione del profilo professionale come segue:

a) **DOCENTE DISCIPLINE TEORICHE**

Massimo 40 punti:

Abilitazione Insegnamento Scuola Secondaria Superiore		Max 2 Punti
Laurea Magistrale o Specialistica		Max 7 Punti
Laurea Triennale ed esperienza lavorativa biennale nel Sistema di Istruzione o in quello di Istruzione e Formazione Professionale		Max 6 Punti
Idoneità Insegnamento V° Anno		Max 5 Punti

b) **DOCENTE DISCIPLINE TECNICO-PROFESSIONALI**

Massimo 20 punti

Diploma di I.T.S., di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 o di cui alla Legge n. 99/2022, attinente all'area formativa, ed esperienza lavorativa triennale nel Sistema dell'Istruzione o in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, attinente all'area formativa		Max 4 Punti
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o Diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed esperienza quinquennale nel Sistema dell'Istruzione o in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, attinenti all'area formativa		Max 6 Punti
Almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale attinente e/o di insegnamento in area formativa attinente con il Sistema dell'Istruzione o con quello dell'Istruzione e Formazione Professionale.		Max 10 Punti

ART. 8 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

1. Per quanto concerne i Titoli di Esperienza Professionale, sono attribuiti un massimo di 40 punti sia che si tratti della selezione per Docenti di Discipline Teoriche sia che si tratti di quella per Discipline Teorico-Professionali.

2. Costituirà punteggio l'esperienza lavorativa di insegnamento in Area Disciplinare attinente nel Sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore o in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, esplicitata nell'apposito Modello "Dichiarazione Periodi di Insegnamento", allegato alla Domanda di Candidatura. (Riconoscimento di 1 punto per ogni mese effettivo di servizio in area disciplinare attinente nel Sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale e 0,5 punti per ogni mese effettivo di servizio in area disciplinare attinente nel Sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore. Il periodo di un mese si matura a partire dal 16° giorno).

3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i servizi prestati nello stesso periodo per soggetti diversi verranno valutati una sola volta.

5. Nessuna valutazione sarà attribuita ai servizi prestati in ambiti differenti rispetto a quelli previsti dal singolo avviso per ogni figura professionale.

6. Qualora non sia possibile identificare le mansioni o la natura del servizio, non viene attribuito alcun punteggio.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Alle domande di partecipazione al reclutamento del personale docente, indipendentemente dalla procedura utilizzata da APF Valtellina, dovranno essere allegati:

- Domanda di Candidatura, da sottoscrivere con firma non autenticata, e Dichiarazione Periodi di Insegnamento nel Sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore e/o in quello dell'Istruzione e Formazione Professionale, da sottoscrivere con firma non autenticata;
- copia del Documento di Identità, in corso di validità, e del Codice Fiscale;
- *Curriculum Vitae*, in formato europeo, firmato in originale e datato, che dettagli le competenze possedute e le esperienze maturate;
- Informativa, sottoscritta per ricevuta, ai sensi del REG. UE n. 2016/679 (GDPR), sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali. Tali domande saranno esaminate dalla Commissione di Valutazione, di cui al successivo articolo 10.

2. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, APF Valtellina si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità di quanto dichiarato dal Candidato nella Domanda di Candidatura e nel *Curriculum Vitae*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Agli effetti dell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande, fa fede la data del timbro postale della località di partenza. In caso di spedizione mediante posta elettronica certificata farà fede l'indicazione contenuta nel messaggio relativa alla data e ora di invio del server di partenza.

4. Possono essere suscettibili di regolarizzazione, ai fini della loro ammissibilità, mere imperfezioni formali della domanda ovvero omissioni della stessa che non ne comportino la modifica del contenuto sostanziale.

5. Non sono suscettibili di regolarizzazione e comportano, quindi, l'esclusione:

- a) l'omessa sottoscrizione della domanda;
- b) l'omessa sottoscrizione del *Curriculum Vitae*.

6. Ferme restando le disposizioni che precedono, l'omissione di una delle dichiarazioni prescritte non comporta l'esclusione se il possesso del requisito cui si riferisce risulta o sia, comunque, desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda.

7. L'eventuale richiesta di regolarizzazione sarà comunicata agli interessati, da parte della APF Valtellina, con le modalità ritenute opportune e i destinatari dovranno ottemperarvi, pena l'esclusione, entro il termine e con le modalità previste nella comunicazione.

8. Per i Candidati ammessi al reclutamento, la comunicazione potrà avvenire con modalità diverse.

ART. 10 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Il Direttore della APF Valtellina, sentito anche il Consiglio d'Amministrazione, provvede alla nomina della Commissione di Valutazione, dopo il termine di scadenza previsto per la presentazione delle Domande di Candidatura. La presidenza della Commissione di Valutazione spetta, come previsto all'art. 10 dello Statuto, al Direttore stesso. Inoltre, egli provvede, tempestivamente, all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione di Valutazione in caso di perdurante impedimento da parte degli stessi all'assolvimento dell'attività e/o di rilevata incompatibilità o conflitto di interessi. La Commissione, all'atto dell'insediamento, verifica l'assenza di cause ostative all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., e dell'art. 35, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Commissione di Valutazione è composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e, comunque, il totale di essi deve sempre essere in numero dispari. I membri sono persone di comprovata esperienza nelle materie attinenti alla posizione lavorativa oggetto del reclutamento, scelti fra personale interno alla APF Valtellina e/o avvalendosi, di volta in volta, di docenti e professionisti esterni qualificati. I membri interni dovranno rivestire una Categoria contrattuale almeno pari rispetto a quella propria del profilo da reclutare.

3. Assiste la Commissione di Valutazione un Segretario, nominato contestualmente alla stessa, individuato tra i dipendenti amministrativi di APF Valtellina e, comunque, inquadrati in Categoria non inferiore alla C, di cui al CCNL 16/11/2022 - Funzioni Locali -. Il medesimo non ha diritto al voto.

4. La Commissione di Valutazione, a pena di nullità, opera con la presenza costante di tutti i suoi membri in ogni fase della procedura selettiva.

APF Valtellina
azienda di promozione e formazione

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 - 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 03421590182

info@apfvaltellina.it - www.apfvaltellina.it

5. Le sedute della Commissione di Valutazione nelle fasi di selezione sono segrete.

6. Di tutte le operazioni della selezione e delle decisioni prese dalla Commissione di Valutazione si redige, a cura del Segretario e per ciascuna seduta, un Verbale, che viene sottoscritto su ogni facciata da tutti i membri della stessa e dal Segretario.

ART. 11 - MODALITA' DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. APF Valtellina può ricorrere, in prima battuta, attingendo a soggetti idonei presenti nelle Graduatorie in corso di validità oppure può adottare le procedure di cui al presente Regolamento ovvero procedure semplificate, sempre nel rispetto della normativa vigente.

2. Le procedure di selezione, indipendentemente dalla tipologia, garantiranno l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dell'espletamento e saranno informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza.

3. La selezione dei Candidati ammessi si compone delle seguenti fasi:

- verifica della presenza della Documentazione richiesta e, successivamente, dei Requisiti Minimi Generali e dei Requisiti Minimi Specifici, relativi all'ammissibilità delle domande, di cui al precedente articolo 5;
- assegnazione dei punteggi per i Titoli di Studio e per l'Esperienza Professionale, secondo i Criteri specificati agli articoli 7 e 8.

ART. 12 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

1. Espletata la valutazione dei Titoli di Studio e dell'Esperienza Professionale, una volta assegnati i relativi punteggi, la Commissione di Valutazione formulerà la Graduatoria di Merito secondo l'Ordine Decrescente del Punteggio Complessivo conseguito da ciascun Candidato. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al Candidato uomo o donna più giovane di età (art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998).

2. La Graduatoria di Merito è approvata dal Direttore ed è pubblicata all'Albo delle Sedi di Sondrio e Sondalo di APF Valtellina per 8 giorni consecutivi, nonché sul Sito Web della stessa. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. Tale Graduatoria, di norma, ha validità per un Anno Formativo o solare, salvo non diversamente previsto nell'Avviso di Selezione.

3. L'approvazione della Graduatoria di Merito non obbliga in alcun modo APF Valtellina all'assunzione e al conferimento di incarichi agli idonei a qualunque titolo, in quanto tale assunzione è subordinata ai fabbisogni aziendali.

4. APF Valtellina, quindi, secondo i propri fabbisogni e tempi, provvede a formulare la proposta di assunzione partendo dal Candidato al primo posto della citata Graduatoria e, in caso di rinuncia scritta o inviata tramite E-Mail da parte dello stesso, successivamente e via via al Candidato al posto seguente.

5. APF Valtellina si riserva la facoltà di costituire un Elenco dei Candidati ritenuti idonei, cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti già selezionati ovvero in caso di altre assunzioni a tempo determinato.

6. In caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore del concorrente vincitore, APF Valtellina può procedere a chiamare altro concorrente idoneo, seguendo l'ordine di merito risultante dalla procedura selettiva. Gli Elenchi delle selezioni potranno essere utilizzati per il reclutamento di personale docente con caratteristiche professionali omogenee per tutto il periodo di validità degli stessi.

ART. 13 - CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

1. APF Valtellina, provvederà, solo sulla base delle oggettive esigenze di personale docente, di volta in volta definite e tenuto conto della presenza della relativa copertura finanziaria della spesa, a proporre l'assunzione a tempo determinato, seguendo la Graduatoria di Merito, applicando quanto previsto dal vigente CCNL - Funzioni Locali - e, considerata la natura di Ente Accreditato, rispettando le norme previste per gli incarichi di docenza in ambito di "Formazione Professionale", emanate dalla Regione Lombardia (CCNL per la Formazione Professionale).

2. APF Valtellina si riserva, altresì, la facoltà dell'eventuale reclutamento anche con Contratto di Lavoro Autonomo, per incarichi *ad personam*, sempre a tempo determinato, affidati a titolari di Partita I.V.A., che abbiano presentato Domanda di Candidatura e siano presenti, in quanto ritenuti idonei, nella Graduatoria di Merito approvata dalla Commissione di Valutazione.

3. Con comunicazione del Direttore viene notificata al Candidato la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la stipula formale del Contratto di Lavoro Individuale, sottoscritto sempre dallo stesso, e l'assunzione in servizio.

4. La stipula del Contratto di Lavoro Individuale è subordinata all'accertamento da parte di APF Valtellina del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso di Selezione Pubblica per la copertura del posto. A tale scopo, il Candidato ritenuto idoneo dovrà presentare, in originale, il Titolo di Studio conseguito; mentre APF Valtellina, per contro, procederà a richiedere alle Autorità competenti il rilascio del Certificato Penale del Casellario Giudiziale, di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2003, n. 313. L'idoneità fisica all'impiego verrà accertata facendo sottoporre il Candidato a visita medica da parte del Medico competente di APF Valtellina.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le procedure disciplinate nel presente Regolamento sono espletate in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e dal Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), in tema di tutela dei soggetti interessati al trattamento dei loro dati personali.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta adozione con proprio atto da parte del Consiglio d'Amministrazione ed è pubblicato sul Sito Web aziendale, nelle apposite Sezioni, di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni.

APF Valtellina
azienda di promozione e formazione

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 - 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 03421590182

info@apfvaltellina.it - www.apfvaltellina.it